



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 26 DEL 13-02-2020

ORDINANZA SINDACO

N° 19 DEL 13-02-2020

UFFICIO: GABINETTO SINDACO

<i>Oggetto:</i>	DIVIETO USO MATERIE IMBRATTANTI (SCHIUMA DA BARBA), FIALETTE MALEODORANTI, ACQUA, PETARDI, BOMBE, MICCETTE, ETC., IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE 2020" DI MELILLI E FRAZIONI.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, Giuseppe Bongiorno, nella qualità di Responsabile del III Settore – Polizia Municipale:

Rilevato che durante le manifestazioni di Carnevale vengono usati impropriamente oggetti quali martelli e mazze di plastica, materie imbrattanti, schiuma da barba, borotalco, gesso, fialeto maleodoranti, acqua e viene altresì effettuato il lancio con sparo di mortaretti, petardi e bombe carta, rivolti ad offendere e turbare la quiete e la pubblica incolumità;

Sentite le lamentele dei cittadini e verificato che nel corso delle passate manifestazioni l'inopportuno uso dei sopracitati oggetti e materiali ha causato disordini e risse;

Ritenuto, quindi, opportuno prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 659 - 674 - 678 e 703 del C.P.;

Visti gli artt. 47 - 53 e 57 del T.U. delle Leggi di P.S. e gli artt. 82 e 83 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art.13 della Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Il divieto dell'uso di oggetti quali martelli e mazze di plastica, materie imbrattanti, schiuma da barba, borotalco, gesso, fialette maleodoranti, acqua, oltre al lancio con sparo di mortaretti, petardi e bombe carta, rivolti ad offendere e turbare la quiete e la pubblica incolumità, nel periodo in cui ricorrono le manifestazioni carnevalesche e precisamente **da Giovedì 20 Febbraio a Martedì 25 Febbraio 2020;**

Di vietare la vendita e l'uso non autorizzato di materiale esplodente di qualsiasi genere compresi petardi, bombe - carta, fiaccole e miccette;

Tale divieto vigerà nelle strade, nelle piazze e in tutti i locali aperti al pubblico. Il sequestro del materiale usato, oggetto delle presenti violazioni, verrà messo a disposizione delle competenti Autorità;

I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da **Euro 25, 82 a Euro 258, 23;**

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e sulla Homepage dell'Ente, oltre che nell'apposita sez. di Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del III Settore
Giuseppe Bongiorno

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta del Responsabile del III Settore;

VISTO l'art. 176 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la delibera di G.M. n. 30 del 07.02.2020;

ORDINA

Il divieto dell'uso di oggetti quali martelli e mazze di plastica, materie imbrattanti, schiuma da barba, borotalco, gesso, fialette maleodoranti, acqua, oltre al lancio con sparo di mortaretti, petardi e bombe carta, rivolti ad offendere e turbare la quiete e la pubblica incolumità, nel periodo in cui ricorrono le manifestazioni carnevalesche e precisamente **da Giovedì 20 Febbraio a Martedì 25 Febbraio 2020;**

Di vietare la vendita e l'uso non autorizzato di materiale esplosivo di qualsiasi genere compresi petardi, bombe - carta, fiaccole e miccette;

Tale divieto vigerà nelle strade, nelle piazze e in tutti i locali aperti al pubblico. Il sequestro del materiale usato, oggetto delle presenti violazioni, verrà messo a disposizione delle competenti Autorità;

I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da **Euro 25, 82 a Euro 258, 23**;

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e sulla Homepage dell'Ente, oltre che nell'apposita sez. di Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 14-02-2020

ORDINANZA SINDACO

N° 20 DEL 14-02-2020

UFFICIO: GABINETTO SINDACO

<i>Oggetto:</i>	DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE, IN OCCASIONE DEL "CARNEVALE 2020" DI MELILLI E FRAZIONI.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto, Giuseppe Bongiorno, nella qualità di Responsabile del III Settore – Polizia Municipale:

RILEVATO che, dal 20/02 al 25/02/2020, in occasione del Carnevale di Melilli e Frazioni, sono in programma per le vie e piazze dei centri cittadini, oltre le tradizionali sfilate in maschera e dei carri allegorici che richiamano un notevolissimo numero di turisti, grazie anche ad altre manifestazioni collaterali, esibizioni varie e spettacoli musicali che coinvolgono la cittadinanza tutta;

- **CONSIDERATO** che, durante le serate di carnevale, un notevole numero di partecipanti si rivolge ai pubblici esercizi e chioschi provvisori dislocati lungo le strade del centro cittadino per la somministrazione di alimenti e bevande;

- **RITENUTO** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini, evitare che gli avventori dei suddetti esercizi, con bottiglie di vetro, lattine in alluminio e/o altri oggetti che possono potenzialmente costituire offesa in caso di disordini, ed evitare altresì il generarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazioni di bevande superalcoliche;

- **VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 bis e l' art. 54 comma 2;

- **VISTE** le Leggi Regionali 18/95 e 28/99;

- **VISTO** il R.D. 773/1931(T.U.L.P.S);

- **VISTA** la legge n. 287/91;

- **VISTA** la legge n. 114/98;

- **VISTA** la legge n. 125/01;

- **VISTA** la legge 120/10;

- **RICHIAMATE**, altresì le disposizioni e le relative contravvenzioni contenute nel Codice Penale ed in particolare gli artt. 687(consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito), 688 (ubriachezza), 689 (somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a

infermi di mente), 690 (determinazione in atti di stato di ubriachezza) e 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);

- **RITENUTO** di poter adottare un provvedimento straordinario e temporaneo, nell'ambito della specifica competenza;

PROPONE

nelle giornate da **Giovedì 20 a Martedì 25 Febbraio 2020, dalle ore 12.00 e fino al termine delle manifestazioni carnevalesche**, come da programmi predisposti dall'Amministrazione Comunale il **DIVIETO:**

- Ai titolari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- Ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;

di vendere bevande analcoliche e alcoliche in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

DI VIETARE, ALTRESI', per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all'interno delle aree sopracitate e lungo il circuito carnevalesco, **il possesso e la detenzione di bottiglie di vetro e lattine di alluminio**, in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo o per la pubblica incolumità;

Le bevande consentite possono essere consumate solo in bicchieri di plastica, gli alimenti solo in piatti di plastica o in cartocci e le bottigliette in plastica dovranno essere distribuite agli avventori prive di tappo;

I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di custodire il vetro all'interno dei locali e lontano dalla portata del pubblico;

I titolari di posteggi autorizzati devono effettuare la raccolta differenziata negli appositi contenitori suddividendo la plastica dalla carta;

In caso di contravvenzione a tale disposizione, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di Legge;

Le disposizioni si applicano anche ai circoli privati, chioschi e/o ogni altra struttura che possa svolgere attività di somministrazione unicamente a favore dei propri soci e nel rispetto delle disposizioni di Legge che autorizzano tale tipo di attività.

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che va da un minimo di **Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00** (pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00);

La violazione, ove consumata dai titolari di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quale sanzione accessoria, comporta altresì la revoca della concessione, senza diritto alla restituzione della tassa pagata;

Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza al locale Corpo di Polizia Municipale, al locale Comando Stazione Carabinieri, a tutti i titolari di attività di commercio su aree private e pubbliche, di somministratori di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali ed ai titolari di circoli privati;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso;

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ex Legge 1034/1971;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Regione Sicilia;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio on line Comunale e se ne chiede l'immediata esecutiva;

L'**esecutività** della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.

Il Responsabile del III Settore
Giuseppe Bongiorno

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta del Responsabile del III Settore;

VISTO l'art. 176 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la delibera di G.M. n. 30 del 07.02.2020;

ORDINA

nelle giornate da **Giovedì 20 a Martedì 25 Febbraio 2020, dalle ore 12.00 e fino al termine delle manifestazioni carnevalesche**, come da programmi predisposti dall'Amministrazione Comunale il **DIVIETO:**

- Ai titolari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- Ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;

di vendere bevande analcoliche e alcoliche in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

DI VIETARE, ALTRESI', per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all'interno delle aree sopraccitate e lungo il circuito carnevalesco, **il possesso e la detenzione di bottiglie di vetro e lattine di alluminio**, in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo o per la pubblica incolumità;

Le bevande consentite possono essere consumate solo in bicchieri di plastica, gli alimenti solo in piatti di plastica o in cartocci e le bottigliette in plastica dovranno essere distribuite agli avventori prive di tappo;

I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di custodire il vetro all'interno dei locali e lontano dalla portata del pubblico;

I titolari di posteggi autorizzati devono effettuare la raccolta differenziata negli appositi contenitori suddividendo la plastica dalla carta;

In caso di contravvenzione a tale disposizione, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di Legge;

Le disposizioni si applicano anche ai circoli privati, chioschi e/o ogni altra struttura che possa svolgere attività di somministrazione unicamente a favore dei propri soci e nel rispetto delle disposizioni di Legge che autorizzano tale tipo di attività.

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che va da un minimo di **Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00** (pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00);

La violazione, ove consumata dai titolari di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quale sanzione accessoria, comporta altresì la revoca della concessione, senza diritto alla restituzione della tassa pagata;

Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza al locale Corpo di Polizia Municipale, al locale Comando Stazione Carabinieri, a tutti i titolari di attività di commercio su aree private e pubbliche, di somministratori di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali ed ai titolari di circoli privati;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso;

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ex Legge 1034/1971;
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Regione Sicilia;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio on line Comunale e se ne chiede l'immediata esecutiva;

L'esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.

IL SINDACO

F.to CARTA GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal _____ al _____, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. _____

Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
